



CODICE PENALE

Art. 327 c.p.

Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità

Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.

Abrogato dal 13 luglio 1999 · versione 170

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Secondo — Dei delitti in particolare
Titolo	Secondo — Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Capo	I — Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-327-eccitamento-al-dispregio-e-vilipendio-delle-istituzioni-delle-leggi-o>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it